

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1590

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **DEGLI OCCHI**

Presentata il 26 settembre 1959

Modifica della tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, relativa all'ordinamento delle carriere e al trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già la Camera dei Deputati ha avuto occasione e ragione di considerare — alla luce della indiscutibile evidenza delle tabelle annesse alla legge 13 marzo 1958, n. 165 — il trattamento *in pejus* nei riguardi dei presidi e direttori di seconda categoria degli Istituti di istruzione secondaria rispetto a quello degli insegnanti del ruolo *B* — per lo scatto meccanico degli aumenti biennali — e a quello degli ispettori didattici (diplomati e non laureati) per i quali un coefficiente (500) unico è corrisposto all'atto della nomina senza maturazione degli anni di servizio.

Esemplificazione:

1°) Preside di seconda categoria dopo 31 anni di servizio di ruolo, di cui 9 quale preside di ruolo — stipendio annuo lordo — coefficiente 500/4	L.	1.537.500
2°) Professore di ruolo <i>B</i> , dopo 31 anni di servizio di ruolo stipendio annuo lordo — coefficiente 450/7	»	1.586.250
3°) Ispettore didattico, dopo 9 anni di nomina ad ispettore — coefficiente 500/4	»	1.650.000

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 e tabelle annesse, si considera:

a) che i direttori didattici e gli ispettori scolastici elementari ricevono il coefficiente massimo all'inizio della carriera e i presidi di scuola media (seconda categoria) soltanto dopo *sei anni* dall'inizio;

b) che i direttori didattici sono distanziati dai maestri dipendenti di *125 punti* di coefficiente, e i presidi di scuola media di *50 punti*;

c) che i presidi delle scuole medie superiori (prima categoria) sono distanziati dai professori dipendenti di *170 punti* e i presidi di scuola media (seconda categoria) di soli *50 punti*;

d) che i presidi di seconda categoria distano dai presidi di prima categoria — laureati — di *punti 170* di coefficiente finale, uguali risultando responsabilità e oneri;

e) che numerosi presidi — vincitori di concorso — soprattutto di seconda categoria — furono per il periodo 1° luglio 1956—31 dicembre 1957 danneggiati dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e non risarciti per la denegata estensione nei loro confronti della legge 8 agosto 1957, n. 751;

f) che l'indennità di direzione, di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, non è pensionabile, è revocata per congedo o aspetta-

tiva ed è compresa fra quelle che l'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, considera riferentisi « a servizi o funzioni di carattere speciale » e che pertanto il personale direttivo in moltissimi casi si trova a percepire un trattamento di quiescenza inferiore a quello del personale docente di pari anzianità di servizio, *per il solo fatto di aver superato un regolare concorso e di essere acceduto a carriera direttiva;*

g) che è inderogabile necessità differenziare sensibilmente su un piano economico permanente le funzioni direttive in ogni ordine di scuola anche al fine di incoraggiare gli elementi migliori verso l'assunzione di funzioni di più larga impegnativa responsabilità;

h) che nell'ordinamento attuale un meccanismo tecnico interviene per aumentare lo stipendio in relazione al semplice trascorrere del tempo, con differenza quantitativa e non qualificativa e che di conseguenza il doveroso miglioramento non può ottenersi che mediante rettifica dei coefficienti, anche alla luce dell'articolo 36 della Costituzione che detta al primo comma: « Il lavoratore ha

diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ».

Il proponente — che ha l'onore di sottoporre alla Camera dei Deputati la proposta di legge che segue — vuole ricordare gli affidamenti ripetutamente dati, dai Ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti, in sede di presentazione di ordini del giorno, che rilevavano le ingiuste sperequazioni cui si vuole — e si deve — porre, senza ulteriore indugio, riparo. Essi, nell'atto di accettare, come raccomandazioni gli, ordini del giorno presentati in sede di bilancio, nell'avvertirne la inconclusività pratica, animarono a più organica disciplina legislativa.

Ugualmente il proponente sa di altre proposte (la proposta di legge n. 1052 dei deputati Mancini, De Lauro Matera Anna, Franco Pasquale, Paolicchi, Principe, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Franceschini, Titomanlio Vittoria, Dal Canton Maria Pia, Buzzi, Rampa e Patrini).

Spetterà alla saggezza del Parlamento armonizzare le varie proposte.

Ciò che interessa è che si riparino ingiustizie e sperequazioni. E a questo fine tende il testo che segue:

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La tabella *E*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

La presente legge entra in vigore con decorrenza 1° luglio 1959.

Allegato.

Carriera del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria.

Coefficiente	Stipendio annuo lordo	Presidi prima categoria	Presidi seconda categoria
670	2.010.000	2 ^a classe di stipendio, dopo 6 anni di nomina	—
600	1.800.000	—	2 ^a classe di stipendio, dopo 6 anni di nomina.
500	1.500.000	1 ^a classe di stipendio, all'atto della nomina	—
450	1.350.000	—	1 ^a classe di stipendio, all'atto della nomina.